

CONVENZIONE


FISO – Federazione Italiana Sport Orientamento (di seguito FISO), con sede in Trento, Via della Malpensada n. 84 (P.IVA 00853510220 - C.F. 80023420229), in persona del Presidente Cav. Sergio Anesi, domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta DSA

e

CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale (di seguito: CSEN) con sede in Roma, Via Luigi Bodio, 57, Codice Fiscale 80192090589, nella persona del Presidente pro tempore, Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

- A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- B) che il CONI riconosce quali Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;
- C) che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi.
- D) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione;
- E) che la FISO è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita da società e da associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;
- F) Che la FISO:
 - è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1170 del 23.2.2001, ed è affiliata alla IOF – International Orienteering Federation, a sua volta riconosciuta dal CIO (Comitato olimpico Internazionale);
 - è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva della Corsa orientamento (C-O), dello Sci orientamento (SKI-O), della Mountain Bike Orientamento (MTB-O) e dell'orientamento di precisione (TRAIL-O);
 - persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
 - ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;



G) che il CSEN:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1224 del 15/05/2002;
- è riconosciuto altresì da CIP - Ministero degli Interni, MLPS - Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale - MIUR);

H) che il CSEN, in accordo con il "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I) che il CSEN

- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto della presente Convenzione in n. 20 Regioni;
- organizza almeno n. 10 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2021 il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva oggetto della presente Convenzione è stato pari a 850;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2019 il numero delle Affiliate iscritte al Registro per la disciplina sportiva oggetto della presente Convenzione è stato pari a 78;
- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul Territorio;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2019 il numero dei corsi organizzati per la formazione relativa alla disciplina sportiva oggetto della presente Convenzione è stato pari a In particolare, sono stati organizzati n. ... corsi presso istituti scolastici elementari, medie inferiori e medie superiori;
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale (come riportato nell'Allegato 1);

J) che la FISO e il CSEN (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI.

Si conviene e Si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1 - Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della C-O/

SKI-O/MTB-O/TRIAL-O (o anche di una sola di esse)", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 - Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare, coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una diffusione dell'Orientamento nelle sue discipline di C-O/ SKI-O/MTB-O/TRIAL-O (o anche di una sola di esse);
- per favorire la promozione dell'Orientamento nella Scuola di ogni ordine e grado;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della C-O/ SKI-O/MTB-O/TRIAL-O (o anche di una sola di esse) attraverso seminari, corsi e manifestazioni.

1.3 - Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4 - Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5 - Ferma restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1 - Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FISO che al solo CSEN senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di partecipazione dei Tesserati del CSEN all'attività sportiva della FISO sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento" nel rispetto di quanto riportato nell'allegato sub 2) che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2.2 - I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FISO. Il CSEN può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CSEN" e "Rappresentativa Nazionale del CSEN".

2.3 - Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.4 - Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva come esclusiva di una sola FSN o DSA, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso ingannevole del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti, comunque, a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate.

Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

2.5 – Ferma restando l'osservanza dei criteri e degli standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolti nel rispetto della normativa FISO prevista per gli impianti. Tutte le gare/competizioni/eventi organizzati dal CSEN e/o dai suoi Affiliati dovranno svolgersi su impianti cartografici di titolarità della FISO o di suoi Affiliati.

Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento

3.1 - La FISO riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali.

3.2 – Il CSEN non può organizzare autonomamente dei corsi per Istruttore/Formatore in ambito scolastico, né rilasciare attestati, qualifiche e gradi tecnici validi a livello nazionale, se non previo accordo con la FISO. Nell'Allegato n. 3, che forma parte integrante della presente Convenzione, sono previste e disciplinate le modalità di partecipazione dei tesserati del CSEN ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FISO.

Articolo. 4 – Iniziative congiunte

4.1 - In caso di organizzazione congiunta di iniziative sportive, culturali o di altro genere, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2 - Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 5 – Commissione Paritetica - Controversie


5.1 - Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali o nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2 - Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CON n.1623 del 18 dicembre 2018.

Articolo. 6 – Monitoraggio della convenzione e delle Manifestazioni

6.1 FISO, di concerto con il CSEN, istituisce ed incarica un "Gruppo di Monitoraggio" formato da:

- 1) Presidente della FISO o un Suo delegato;
- 2) Presidente CSEN o un Suo delegato;



- 3) incaricato del Settore Tecnico della FISO;
- 4) incaricato del Settore Tecnico del CSEN.

Il Gruppo opera e vigila sul rispetto delle normative sportive e della presente Convenzione, rappresentando in concreto l'assunzione di reciproca responsabilità della FISO e del CSEN.

Il Gruppo sarà incaricato di:

- effettuare il monitoraggio e la promozione delle iniziative di Formazione, delle Manifestazioni e delle gare ideate congiuntamente da FISO e il CSEN;
- verificare eventuali violazioni delle norme sportive e di norme della presente Convenzione;
- far rispettare ai rispettivi Tesserati, Affiliati e Organi Territoriali i provvedimenti di allontanamento dalle gare o dagli impianti di Atleti, Tecnici e Dirigenti sospesi, squalificati o radiati per doping o altre violazioni disciplinari. Per ogni violazione le Parti faranno riferimento al Regolamento di Giustizia della FISO.

Articolo. 7 – Durata. Armonizzazione con l’ordinamento sportivo

7.1 La presente Convenzione scade il 31 dicembre 2023 e non è oggetto di tacita proroga.

7.2 Il CSEN dovrà redigere ed inoltrare a FISO una relazione dell’attività svolta sul territorio per effetto della presente Convenzione. La relazione dovrà pervenire alla Segreteria della FISO entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

7.3 - La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all’armonizzazione con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 8 – Norme transitorie e finali

8.1 - Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti si impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l’Ufficio Organi Collegiali a cura della FISO e del CSEN per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell’articolo 5 comma 2.

8.2 - La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura. La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine, nonché di n° 3 allegati per un totale di n° 9 pagine.

Trento,

23/07/2022



IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Francesco Proietti)

ALLEGATO n.1 – STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

FISO:

Sede centrale: FISO – Via della Malpensada n.84 – 38100 TRENTO

Segreteria Generale

Struttura territoriale:

- Presidenti dei Comitati Regionali
- Delegati Regionali

CSEN

Sede centrale: via L. Bodio 57 – 00191 ROMA

Struttura territoriale:

- Presidenti dei Comitati Regionali
- Delegati Regionali

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'FISO' and 'M'.

ALLEGATO n. 2 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' di COLLABORAZIONE

1) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La cooperazione tra la FISO e il CSEN è il mezzo per promuovere ed incrementare la pratica dell'orientamento nelle persone di ogni fascia di età.

I rapporti di collaborazione tra FISO e Il CSEN riguardano tutte le discipline dell'orientamento, oltre a qualsiasi altra attività che in futuro dovesse rientrare sotto il controllo della FISO. In particolare:

- Organizzazione di manifestazioni, partecipazione alle manifestazioni, regolamenti e calendari delle manifestazioni stesse;
- Tesseramento atleti;
- Affiliazioni di ASD/SSD;
- Utilizzo impianti cartografici;
- Formazione Quadri Tecnici;
- Formazione Ufficiali di gara;
- Scuola;
- Lotta al doping;
- Iniziative culturali;
- Accordi territoriali.

2) TESSERAMENTO ATLETI

La presente convenzione disciplina le modalità di "doppio tesseramento" degli Atleti, in modo da permettere e agevolare la partecipazione alle Manifestazioni sportive, di cui al presente Allegato.

I Tesserati CSEN possono sottoscrivere regolare tesseramento FISO presso una ASD/SSD affiliata FISO a tariffa agevolata. I Tesserasti in possesso di regolare tessera FISO e in regola con le certificazioni in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'Orienteering può partecipare alle competizioni della FISO.

I Tesserati presso la FISO possono sottoscrivere regolare tesseramento presso il CSEN.

3) ATTIVITA' SPORTIVA e FORMATIVA esclusiva di FISO

La FISO è soggetto riconosciuto dal CONI designato all'organizzazione ed al controllo delle manifestazioni competitivo- agonistiche di sport Orientamento sul Territorio Italiano.

Sono definite attività competitive-agonistiche di esclusivo monopolio FISO:

- le manifestazioni di Corsa Orientamento; Sci Orientamento; Mountain bike Orientamento – TRAIL-O a carattere territoriale, nazionale ed internazionale per le quali la FISO è l'unico ente atto a certificare ed omologare impianti e risultati;
- le manifestazioni di Sport Orientamento (CO – SKIO – MTBO – TRAILO) a carattere promozionale e dilettantistico con modalità competitive, per le quali venga stilata una classifica e che si svolgano su impianti di titolarità della FISO e di ASD/SSD affiliate FISO.



FISO svolge in esclusiva anche l'attività di formazione relativa allo Sport Orientamento sul Territorio nazionale. FISO si riserva l'esclusiva di svolgere corsi di Orienteering presso Istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Nel caso di manifestazioni FISO inserite nel calendario Nazionale la partecipazione dei Tesserati del CSEN è consentita solo per mezzo del doppio tesseramento. In questo caso gli atleti in possesso di doppio tesseramento dovranno gareggiare obbligatoriamente come atleti FISO.

Il CSEN potrà organizzare proprie gare di Orientamento solo ed esclusivamente per i propri tesserati. Il CSEN, anche attraverso le proprie Società affiliate, potrà promuovere la partecipazione a tali gare, ma non potrà promuovere l'agonismo o le prestazioni di livello agonistico e competitivo nel rispetto delle prerogative esclusive della FISO. Queste manifestazioni non potranno prevedere una classifica e dei premi.

Qualora il CSEN o una Società ad esso collegata intenda organizzare una manifestazione competitivo-agonistica dovrà cooperare esclusivamente con la FISO e/o con le ASD/SSD ad essa affiliate, previo il rispetto dei regolamenti federali.

I calendari del CSEN dovranno armonizzarsi con i calendari nazionali o territoriali della FISO. A questo fine la FISO comunicherà il calendario dei propri campionati non appena esso verrà fissato.

Il CSEN non potrà organizzare corsi di formazione presso ASD/SDD o Istituti scolastici che non siano propri affiliati.

4) AFFILIAZIONI DI SOCIETA' e ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La Società o Associazione affiliata al CSEN, che decida di affiliarsi anche alla FISO per la prima volta senza esserlo mai stata in passato, verserà una quota annuale di affiliazione ridotta della metà.

Parimenti la Società o Associazione affiliata alla FISO, che decida di affiliarsi anche al CSEN per la prima volta senza esserlo mai stata in passato, verserà una quota annuale di affiliazione ridotta della metà.

UTILIZZO IMPIANTI CARTOGRAFICI

Il CSEN si impegna ad utilizzare unicamente gli impianti cartografici della FISO o delle ASD/SSD ad essa affiliate per svolgere eventi/gare/manifestazioni o altre attività relative allo sport orientamento, previo accordo con le stesse nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Impianti Federale in vigore per gli impianti omologati.

FISO si impegna a prestare la propria opera per favorire gli accordi per l'utilizzo degli impianti cartografici tra i propri Affiliati e gli Affiliati del CSEN.

ACCORDI TERRITORIALI INTEGRATIVI

I rappresentati Territoriali di FISO e del CSEN possono sottoscrivere accordi integrativi migliorativi a carattere locale. Tali accordi non devono essere in contrasto con la presente convenzione e con gli Statuti e Regolamenti Federali e del CSEN e la loro validità è subordinata all'approvazione da parte della FISO e del CSEN.

ALLEGATO n.3 – MODALITA' DI PATECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

FORMAZIONE QUADRI TECNICI e UFFICIALI DI GARA

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che FISO organizza ai sensi dei Regolamenti tecnici in vigore sono aperti ai componenti del CSEN.

L'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal Regolamento quadri tecnici della FISO e dalle Linee guida per la Formazione della FISO

L'attribuzione della qualifica di tecnico è vincolata al tesseramento FISO, alla frequenza dei corsi, al superamento dell'esame di verifica e all'iscrizione nel relativo Albo. Il mantenimento della qualifica è subordinato, inoltre, alla frequenza delle sessioni di aggiornamento periodico obbligatorio previste dalla FISO.

SCUOLA

Compatibilmente con i programmi e i protocolli di intesa CONI/MIUR, nell'ambito di progetti di collaborazione con il mondo scolastico, si potranno attivare congiuntamente tra FISO e il CSEN varie iniziative, quali:

- Progetti di formazione per gli insegnanti nelle discipline dello sport orientamento;
- Progetti di promozione dello sport orientamento;
- Utilizzo degli impianti cartografici realizzate per gli istituti scolastici;
- Organizzazione delle fasi locali dei Campionati Sportivi Studenteschi, dei Giochi della Gioventù e di altre manifestazioni scolastiche.

INIZIATIVE CULTURALI

Nell'ambito della promozione culturale si possono attivare congiuntamente varie iniziative, quali percorsi culturali; diffusione di testi e libri; organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale aventi ad oggetto lo Sport Orientamento. Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta stabilite le modalità di intervento operativo con la stipula di un opportuno accordo.